



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E
CRITICA DEL DIRITTO

Corso di laurea in Consulente del Lavoro

A.A 2023/2024/2025

TESI DI LAUREA

L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

Relatore:

Prof. Susanna Tagliapietra

Laureanda:

Alice Nalesso

Matricola n. 1225133

Ai miei genitori

Miei sostenitori dal giorno zero, per avermi sempre sopportata e supportata in questo percorso lungo e travagliato senza mai smettere di credere in me, il traguardo di oggi è anche vostro. Vi voglio bene.

Ai miei nonni

Grazie per avermi dato tutto l'amore possibile ed insegnato che nella vita se vuoi qualcosa devi lottare per averla. Vi voglio bene.

Ad Ale e Gio

Grazie per l'amore e i sorrisi che mi avete regalato dal momento in cui siete entrati nella mia vita, grazie per essere stati il miglior antidoto alle giornate di stress ma soprattutto perché il mio nome pronunciato da voi ha tutto un altro sapore, sappiate che per voi ci sarò sempre.

Agli Amici

Grazie perché siete stati un tassello fondamentale di questo percorso, grazie per aver subito i miei sfoghi e gioito insieme quando superavo gli esami, in particolare a te Cristina, ci siamo conosciute 15 anni fa e sei ancora oggi fondamentale per me. Vi voglio bene

Ad Anto

Un ringraziamento speciale va alla mia esatta metà alla migliore amica che potessi desiderare, quella persona che conosce tutto di me, così diverse ma così uguali.

La mia consigliera, il mio punto di riferimento, la persona alla quale dico "stasera torniamo presto" ma alla fine ci fermiamo a parlare fino a notte fonda.

Ci siamo viste dormire, con e senza trucco, piangere, innamorare, stressate, arrabbiate.

Abbiamo parlato dei problemi in famiglia, abbiamo

litigato, riso fino ad aver male allo stomaco.

Abbiamo fatto mille esperienze insieme, ma anche tanti piani senza una vera meta, perché per noi non conta la

destinazione ma il tempo trascorso insieme.

La cosa bella di noi due è che ci siamo incontrate per

caso, senza cercarci ed in pochissimo tempo siamo

diventate indispensabili l'una dall' l'altra.

Grazie perché mi hai insegnato che nella vita non conta circondarsi di tante persone ma di quelle giuste con cui

ti senti te stessa in ogni condizione fisica e mentale,

questo dimostra che i legami indissolubili vanno oltre il

DNA.

Ti voglio bene

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE

- 2.1. La morte del soggetto
- 2.2. La successione legittima
- 2.3. La successione testamentaria
- 2.4. La cosiddetta successione necessaria

3. L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

- 3.1. Profili di sostanza: accettazione pura e semplice o con beneficio d'inventario
- 3.2. La forma: accettazione tacita, accettazione espressa, accettazione presunta
- 3.3. La prescrizione del diritto di accettare

4. LA RINUNZIA ALL'EREDITÀ

- 4.1. La forma della rinunzia
- 4.2. Gli effetti della rinunzia: devoluzione della chiamata nella vocazione legittima o testamentaria
- 4.3. La nozione di Eredità giacente

5. CONCLUSIONE

BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUZIONE

Con il presente elaborato ci si propone di andare ad analizzare la disciplina delle *successioni mortis causa*, in particolare nell'ambito “*dell'accettazione dell'eredità*” e “*della rinuncia all'eredità*”.

Verrà, quindi, in primo luogo, inquadrato in forma generale il concetto di apertura delle successioni, che vedremo avviene al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto così come previsto dall'art. 456c.c.

In seguito, andremo a fare uno studio più approfondito sul tema, soffermandoci sulle altre condizioni che portano all'apertura della fase successoria, quali la “successione legittima” che si ha quando il defunto non lascia testamento, la “successione testamentaria” nel caso in cui il defunto abbia redatto testamento ed infine la “successione necessaria” ossia quegli eredi a cui è riservata necessariamente una quota.

Si proseguirà la trattazione affrontando la tematica relativa all'accettazione dell'eredità così come prevista nell'art. 470 c.c. e seguenti.

Si andranno quindi ad analizzare i “profili di sostanza” da cui ricaveremo i concetti di accettazione pura e semplice o con beneficio d’inventario, “la forma” tacita, espressa o presunta e “termini di prescrizione” a cui è soggetto il seguente diritto.

In conclusione, della presente tesi, andremo ad analizzare la delicata tematica della rinuncia all’eredità prevista nell’art.519 c.c. e seguenti.

Verrà esaminata “la forma” attraverso la quale gli eredi possono rinunciare, “gli effetti” che corrispondono alla devoluzione della chiamata in vocazione legittima o testamentaria ed il concetto citato nell’art. 528 c.c. di “Eredità giacente”.

CAPITOLO 2

L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE

2.1 La morte del soggetto

L'art. 456 del Codice Civile afferma *“la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto”*.

La morte dell'uomo rappresenta un fatto giuridico di grande importanza, *“cessa di esistere un soggetto e con esso si estinguono tutti i diritti e gli obblighi di natura personale”*.¹

Affinché si apra una successione *“mortis causa”* è necessario che si verifichi il decesso del soggetto, ossia *“la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo”*.²

A quest'ultima viene equiparata la *“morte presunta”*, che può essere dichiarata dal Tribunale, ove non si abbiano notizie di un soggetto per un lasso di tempo superiore ai dieci anni.³

Alla morte dell'individuo, la sua situazione patrimoniale è priva di titolare, l'apertura della successione permette di individuare i soggetti che subentreranno nei rapporti sia attivi che passivi.

¹ A. CHECCHINI e G. AMADIO, *Lezioni di diritto privato*, Torino, 2017, p. 325

² Legge n. 578, 29 Dicembre 1993, ex art. 1

³ Art. 58 c.c.

Sono capaci di succedere, non solo coloro che al tempo dell'apertura della successione sono già nati, ma anche i concepiti, purché nati entro 300 giorni dalla morte del “*de cuius*” così come previsto dall'art. 462 C.c.⁴

La successione può aver luogo nella complessiva situazione patrimoniale propria del “*de cuius*” e quindi si parla di “*successione a titolo UNIVERSALE*” o in una quota della medesima, ovvero in uno o più rapporti giuridici patrimoniali determinati e si dice “*successione a titolo PARTICOLARE*”.⁵

Nel primo caso la persona che succede assume la qualità di “*erede*” e subentra, per intero o in ragione di una quota, nella posizione giuridica del defunto, dei cui diritti assume la titolarità e dei cui debiti diviene responsabile.

Nel secondo caso la persona che succede assume il nome di “*legatario*” e subentra, come ogni altro successore a titolo particolare, nei trasferimenti di rapporti giuridici determinati: il legatario, per questa sua particolare posizione, deve chiedere comunque all'erede il possesso della cosa legata.⁶

⁴ G. ZAGREBELSKY, G. OBERTO, G. STALLA, G. TRUCCO, *Diritto, Milano, 2015, p.86*

⁵ ENCICLOPEDIA ONLINE TRECCANI, “*successioni a causa di morte*”
<https://www.treccani.it/enciclopedia/successione-a-causa-di-morte/>

⁶ ENCICLOPEDIA ONLINE TRECCANI, “*successioni a causa di morte*”
<https://www.treccani.it/enciclopedia/successione-a-causa-di-morte/>

Nel complesso dei diritti e rapporti che possono costituire oggetto di patrimonio, ci sono posizioni intrasmissibili, ci riferiamo ai diritti patrimoniali assolutissimi come (uso, usufrutto e abitazione) ed alle posizioni non patrimoniali che riguardano diritti e doveri inerenti allo “status di coniuge” o strettamente personali del defunto.⁷

Il luogo di apertura della successione è quello presso il quale il defunto ha fissato l’ultimo domicilio e che rappresenta quindi, il centro principale dei suoi “*interessi e affari*”.⁸

L’individuazione del luogo permette di indicare il Tribunale competente per le azioni ereditarie e la tenuta del registro delle successioni.

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione che coincide, generalmente, con la data di decesso del contribuente.⁹

Se ciò non avviene si parla di “*successione tardiva*” e tra le varie motivazioni alla base di tali mancanze, trova posto il disinteresse,

⁷A. MATRICARDI, *Eredità e successioni ereditarie*, *Altalex*, 2019 p.

⁸ Art. 256 c.c.

⁹ AGENZIA DELLE ENTRATE, *Compilazione della dichiarazione di successione*, provvedimento n. 305134 del 28/12/2017

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-servizi/i-nostri-servizi/area-dichiarazioni-fiscali/dichiarazione-di-successione>

la volontà di non pagare le imposte relative alle operazioni di successione ed anche le discordie familiari.¹⁰

A tal proposito, se il fisco non è già intervenuto con i dovuti accertamenti, per gli eredi è possibile procedere con il cosiddetto “*ravvedimento operoso*”¹¹ che consiste nella regolarizzazione della propria posizione fiscale.

Laddove il ritardo non supera i trenta giorni, la sanzione amministrativa varia dal 60% al 120% dell'imposta dovuta, se non era prevista alcuna imposta si applica una sanzione monetaria che va dai 150 ai 500 euro.

Quando il ritardo è relativo esclusivamente al versamento dell'imposta la sanzione è pari al 30%.

Se più persone sono obbligate a presentare la dichiarazione di successione è sufficiente presentarne una.

“Sono esonerati dall'obbligo di presentazione il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto, se l'attivo ereditario non supera il valore di 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari”.¹²

¹⁰ M. TICOZZI, *La successione tardiva*, Padova 6 marzo 2024 <https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog/251/la-successione-tardiva-come-procedere-e-cosa-comporta>

¹¹ *Ibidem*

¹² Dlgs n. 346, art. 28 comma 7, del 31 ottobre 1990 in <http://www.normattiva.it>

2.2 La successione legittima

Il presupposto della successione legittima è racchiuso nell'art. 457, co. 2, c.c. laddove il legislatore ha stabilito che *“non si fa luogo a successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”*.¹³

Per *“successibili”* si intendono *“quei soggetti che possono essere chiamati a succedere al de cuius e che come tali prendono il nome di eredi legittimi”*, che sono: il coniuge, i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni), i collaterali (fratelli e cugini), gli altri parenti (fino al sesto grado) e lo Stato.¹⁴

In linea generale può affermarsi che i congiunti più prossimi escludono i più lontani, mentre lo Stato eredita solo in mancanza di altri *“successibili”*.¹⁵

La legge prevede una serie di ipotesi di successioni *“senza concorso”*:

Al defunto succedono innanzitutto *“i figli in parti uguali tra loro”*.

I figli adottivi di maggiore età sono equiparati ai figli nati nel matrimonio, i figli minori adottati hanno lo stato di figli.

¹³ ENCICLOPEDIA ONLINE TRECCANI, *“La successione legittima”*, 2019 <https://www.treccani.it/enciclopedia/successione-legittima>

¹⁴ G. ZAGREBELSKY, G. OBERTO, G. STALLA, G. TRUCCO, *Diritto*, Milano, 2015, p.91

¹⁵ Ivi, p. 91

I *“figli nati fuori dal matrimonio sono chiamati alla successione quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata”*.¹⁶

I figli *“non riconosciuti,”* cui spetta in vita del genitore il diritto al mantenimento e all’istruzione, in morte dello stesso spetta un *“assegno vitalizio pari alla rendita delle quote di eredità a cui avrebbe diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta”*¹⁷

A colui che muore senza figli né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono i genitori, la madre ed il padre hanno diritto ad uguali quote, altrimenti succede per l’intero il genitore che sopravvive.

Se mancano i genitori, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà quelli della linea materna, ma se gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta interamente al più vicino secondo la regola *“il prossimo esclude i remoti”*¹⁸

*“Se il figlio muore senza figli o ascendenti, o senza fratelli o sorelle, al coniuge spetta l’intera eredità”*¹⁹ affinché questo si verifichi è fondamentale sussista un valido ed attuale rapporto di coniugo.

¹⁶ A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 355

¹⁷ Art. 580 c.c.

¹⁸ Art. 569 c.c.

¹⁹ Art. 583 c.c.

Il coniuge *“separato senza addebito ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, oltre che il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare”*.²⁰

Invece se gli è stata addebitata la separazione ha solo diritto ad un assegno vitalizio, purché al momento della morte del coniuge percepisse un assegno alimentare.

*“Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite putativo” ha diritto di succedere al de cuius come se fosse ancora il coniuge, sarà invece escluso dalla successione se il de cuius al momento della morte è legato ad un valido matrimonio”*²¹

In mancanza di prole, di genitori o di altri ascendenti, hanno diritto di succedere i fratelli o sorelle, in parti uguali tra loro; i fratelli *“unilaterali”*²² conseguono la metà della quota che spetta ai *“germani”*.²³

²⁰ Cass. Civ., sez. II, sent. N. 22566, 26 luglio 2023 in <http://www.cortedicassazione.it>

²¹ Art. 584 c.c.

²² “Fratelli unilaterali” sono coloro che hanno in comune col de cuius solo uno dei genitori

²³ “Germani” sono i figli di stesso padre e madre

Se il defunto non lascia figli o discendenti, genitori o ascendenti, fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore degli altri parenti, cioè dei parenti prossimi senza distinzione di linea, non oltre il sesto grado.²⁴

Se mancano i parenti di sesto grado l'eredità è devoluta allo Stato, è dubbio che esso acquisti a titolo di erede dato che non c'è bisogno di accettazione né è ammessa una rinuncia, e inoltre lo Stato non risponde dei legati o dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati.²⁵

La legge regola anche il “concorso tra successori di diverso ordine”:

Il coniuge “*concorre*” con i figli.

Se concorre con un solo figlio, entrambi hanno diritto a $\frac{1}{2}$ dell'eredità, mentre se i figli sono più di uno, a loro spettano complessivamente $\frac{2}{3}$, mentre al coniuge solo $\frac{1}{3}$.

Il coniuge concorre inoltre con ascendenti e con fratelli e sorelle anche unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri.

In tal caso il coniuge ha diritto a $\frac{2}{3}$ dell'eredità mentre gli ascendenti hanno diritto a $\frac{1}{4}$ e ai fratelli resta $\frac{1}{12}$.²⁶

²⁴ Art. 572 c.c.

²⁵ A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 357

²⁶ A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 357

Con i fratelli e le sorelle del defunto possono concorrere i genitori, dividendo per capi, purché ai genitori non spetti una quota inferiore alla metà.

Se nessuno dei genitori può o vuole venire alla successione, si apre il concorso fra i “*collaterali*” e gli “*ascendenti*” e quindi la quota che sarebbe spettata al genitore si devolve $\frac{1}{2}$ agli ascendenti della linea paterna e $\frac{1}{2}$ a quelli della linea materna.²⁷

²⁷ A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 358

2.3 La successione testamentaria

La successione testamentaria è quel particolare tipo di successione che ha luogo *“quando il de cuius ha prestabilito quali e quanti devono essere i chiamati, magari individuando la porzione di patrimonio che spetterà a ciascuno. L’atto con cui il de cuius manifesta la sua volontà si chiama testamento, il de cuius si chiama testatore”*²⁸

La legge definisce il testamento come un atto revocabile con il quale una persona dispone, *“per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di una parte di esse”*.²⁹

Dalla definizione sopra indicata, possiamo desumere le caratteristiche fondamentali del testamento *“revocabilità, patrimonialità, tipicità, unilateralità e unipersonale”*.³⁰

Revocabile, quale atto di ultima volontà, il testamento è revocabile fino alla morte del testatore, al quale deve essere garantita la possibilità di poter sempre mutare opinione su quale debba essere la sorte dei suoi beni.

²⁸ G. ZAGREBELSKY, G. OBERTO, G. STALLA, G. TRUCCO, Diritto, Milano, 2015, p.91

²⁹ Art. 587 c.c.

³⁰ A. ATRANGIO, Il testamento, Bologna, 1° giugno 2021 <https://tutelaereditaria.it/testamento-tutto-quello-che-dovresti-sapere/>

*“Non si può pattuire alcun vincolo né rinunciare a questa libertà, sono esclusi vincoli di reciprocità e patti successori”.*³¹

Personale: il testamento non ammette alcuna ingerenza da parte di soggetti terzi, e per tale ragione è esclusa ogni forma di rappresentanza o assistenza.

Tipico: poiché è la legge a dire quali forme può assumere un testamento le disposizioni che in esso possono essere contenute, cioè l’istituzione di erede, il legato e il modus (anche denominato onere).

Unilaterale: il testamento si fonda, sull’esclusiva volontà del testatore; non è necessario che esso sia comunicato ai beneficiari delle attribuzioni effettuate mediante il testamento stesso: tale negozio, è di per sé valido, anche se nessuno ne conosce il contenuto.

Patrimoniale: il contenuto tipico del testamento è costituito da disposizioni patrimoniali. Tuttavia, la legge ammette, che esso possa contenere disposizioni di carattere non patrimoniale, come ad esempio il riconoscimento di un figlio.

*“Le forme dei testamenti ordinari sono tre, pur avendo differenti caratteristiche, hanno tutti la stessa importanza e pari efficacia”.*³²

³¹ Art. 458 c.c.

³² A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 360

*“Testamento olografo, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”.*³³

L'autografia è essenziale: l'intervento di mezzi meccanici o di altra mano renderebbe nullo l'intero atto.

Per quanto concerne la firma non è necessario apporre nome e cognome, purché sia certo l'autore, in caso di mancanza l'atto intero sarebbe nullo.

La data deve indicare giorno mese e anno della redazione altrimenti il testamento è annullabile per mancanza o incompletezza della data.

Il testamento è valido anche se la data non è quella vera. La non veridicità della data può essere dimostrata solo se si controverte in tema di *“incapacità del testatore”*³⁴ o in tema di *“revoca del precedente testamento per uno successivo”*.³⁵

Il testamento olografo è il più semplice da redigere o modificare, inoltre è riservato, però può essere scorretto nell'uso dei termini, impreciso nella definizione della volontà, difficile da interpretare o può essere occultato o distrutto da terzi a meno che non sia depositato presso un notaio.

³³ Art. 602 c.c.

³⁴ L'art. 591 c. 2 n. 3 c.c.

³⁵ Art. 680 e 681 c.c.

“Per far valere la falsità di un testamento olografo non si può ricorrere né al disconoscimento di scrittura privata né alla querela di falso, ma solo ad un'azione di accertamento negativo”³⁶

“Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni”³⁷

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Il testamento è nullo quando manca la sottoscrizione del testatore o del notaio, o manca la scrittura da parte di questo delle dichiarazioni del testatore, per ogni altro difetto è annullabile su istanza di chiunque vi ha interesse.

Il contenuto di questo testamento è subito conosciuto dalle persone presenti.

³⁶ Cass. Civ., sez. Unite, sent. 15 giugno 2015, n. 12307, in <http://www.cameracivileveneziana.it>

³⁷ Art. 603 c.c.

“Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un soggetto terzo”³⁸

Ha la garanzia di segretezza del testamento olografo, perché la scheda testamentaria è chiusa dal testatore in un involucre e ha la garanzia di essere conservato ed eseguito perché, in presenza di due testimoni, viene consegnato al notaio, il quale sigilla involucre e sopra vi scrive l'atto di ricevimento firmato poi dal testatore, dai testimoni e dal notaio stesso.

Il testamento segreto che manca di qualche formalità può valere come testamento olografo purché siano rispettati i requisiti previsti (art. 607 cc).

Il ritiro del testamento segreto, ne determina la revoca, a meno che non abbia i requisiti del testamento olografo e sia trovato integro alla morte del *de cuius*.

Una particolare categoria di testamenti è quella dei “testamenti speciali *che sono previsti quando il testatore non può avvalersi delle forme ordinarie a causa di una situazione anomala.*”³⁹

³⁸ Art. 604 c.c.

³⁹ A. CHECCHINI e G. AMADIO, *Lezioni di diritto privato*, Torino, 2017, p. 363

Se a causa di una pandemia, di un infortunio o calamità pubblica, il testatore non può ricorrere alle forme ordinarie, può dichiarare la propria volontà a un notaio, al sindaco o al ministro di culto, purché siano presenti due testimoni di almeno 16 anni.

A bordo di una nave o di un aereo il comandante può ricevere la volontà del testatore, in presenza di testimoni con le stesse modalità sopra previste.

Il testamento dei militari o civili a seguito delle forze armate può essere ricevuto da un ufficiale ma solo se testatore è in guerra, o è prigioniero.

I testamenti speciali sono provvisori, essi infatti perdono efficacia 3 mesi dopo il ritorno del testatore ad una situazione o luogo in cui possono fare testamento nelle forme ordinarie.

2.4 La successione necessaria

“Il Codice civile riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti detti “eredi necessari” una rilevante quota dell'asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano dimenticati o addirittura diseredati.”⁴⁰

Nel redigere il proprio testamento il de cuius è dunque pienamente libero solamente con riguardo ad una quota del suo patrimonio chiamata “quota disponibile”, in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata “quota legittima”.

A tal proposito, le donazioni e il testamento che ledano i diritti degli eredi necessari non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede dimenticato o leso non agiscano in giudizio con la cosiddetta “azione di riduzione” delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota legittima, al fine di conseguire appunto la quota loro spettante.

⁴⁰ A. Busani, G. Ridella, G.O. Mannella, L. Campanile, *La successione necessaria*, 2016 <https://www.notaio-busani.it/it-IT/successione-necessaria.aspx>

“Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono: il coniuge, i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti.”⁴¹

La legge riserva al coniuge la metà del patrimonio del de cuius, se non vi è concorso con i figli.

Nel caso di concorso con ascendenti, la quota del coniuge rimane invece sempre pari alla metà dell'asse ereditario.

Al coniuge superstite, anche se concorre con altri chiamati, sono poi sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

“A favore dei figli, se non vi è concorso con il coniuge, è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, è loro riservata una quota di due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali.”⁴²

Gli ascendenti sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli legittimi o naturali. Essi hanno diritto ad un terzo del patrimonio ereditario.

⁴¹ Art. 536 c.c.

⁴² Art. 537 c.c.

CAPITOLO 3

L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

3.1. Profili di sostanza: accettazione pura e semplice o con beneficio d'inventario.

“L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione, la quale retroagisce al momento dell’apertura della successione e, una volta acquistata con l’accettazione la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi.”⁴³

L'accettazione eredità è un atto stipulato da un pubblico ufficiale, generalmente un notaio, con il quale si formalizza il passaggio di proprietà dei beni oggetti di eredità.

Essa non può essere sottoposta a condizioni o termini, il diritto di accettare non può essere ceduto ad altri ma è trasmissibile per causa di morte. Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione.

L'accettazione può essere impugnata se è effetto di violenza o di dolo, ma non per errore.

⁴³ Ministero della giustizia, *Accettazione dell'eredità*, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_1.page#

Colui che ha accettato subentra nella titolarità dell'asse ereditario e dei rapporti ad esso inerenti, senza la facoltà di poter preferire determinate posizioni per escluderne altre, poiché non è ammessa un'accettazione parziale, condizionata o a termine.⁴⁴

Tuttavia, se dopo l'accettazione si scopre un nuovo testamento, di cui non si aveva notizia, l'erede risponde solo entro il valore dell'eredità.

“L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.”⁴⁵

“L'accettazione pura e semplice” è un'accettazione dell'eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell'erede e diventa un tutt'uno.

Ciò significa che l'erede potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto anche ricorrendo alle proprie disponibilità personali, ove l'attivo della massa ereditaria non fosse sufficiente.

L'accettazione dell'eredità pura e semplice può essere fatta in forma tacita o espressa.

⁴⁴A. MATRICARDI, Accettazione dell'eredità, 21 giugno 2018 <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2018/06/19/accettazione-dell-eredita>

⁴⁵ Art. 470 c.c.

L'accettazione con beneficio d'inventario è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell'erede.

Ciò significa che l'erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione.

Viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l'ultimo domicilio.

Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario ossia l'elenco completo dei beni e dei diritti ereditari.

Il termine per effettuare l'accettazione è di tre mesi dal decesso del defunto, per l'erede che è in possesso dei beni ereditari.

L'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria quando l'erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato, in tali ipotesi l'accettazione necessita inoltre di un'apposita autorizzazione del Giudice tutelare.

La mancata o ritardata esecuzione degli adempimenti previsti riconduce il soggetto alla qualifica di erede puro e semplice con tutto ciò che ne consegue in termini di commistione tra i due patrimoni.

3.2. La forma: accettazione tacita, accettazione espressa, accettazione presunta

“L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.”⁴⁶

Si definisce tacita l'accettazione che avviene a seguito di atti che presuppongono la concreta ed effettiva volontà di accettare l'eredità pur in assenza di una dichiarazione esplicita in tal senso.

L'onere di dimostrare che un determinato atto implica accettazione tacita spetta a chi lo afferma.

I presupposti per affinché operi accettazione tacita sono: la consapevolezza del soggetto agente di essere titolare di una delazione attuale e il compimento di un atto che l'autore non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede.

Il Codice Civile identifica due fattispecie tipiche di accettazione tacita:

*“La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità”.*⁴⁷

⁴⁶ Art. 476 c.c.

⁴⁷ Art. 477 c.c.

Attraverso questi atti, il chiamato all'eredità manifesta implicitamente la volontà di far propri tali diritti.

“La rinuncia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione”⁴⁸

Distingue la rinuncia ai diritti successori verso corrispettivo e a titolo gratuito.

Nel primo caso la rinuncia comporta ad accettazione tacita e non a una vera e propria rinuncia, in quanto il diritto ereditario era già entrato a far parte del patrimonio del soggetto che l'ha venduto e che di esso ha disposto.

Nel secondo caso quello della rinuncia a titolo gratuito, viene venduto o donato il diritto ereditario in favore di alcuni dei chiamati all'eredità. Anche in questo caso si ha accettazione tacita dell'alienante poiché questi ha già acquisito il diritto e ne dispone.

“L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla, oppure ha assunto il titolo di erede.

⁴⁸ Art. 478 c.c

*È nulla la dichiarazione di accettare fatta sotto condizione o a termine, nulla è anche la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.*⁴⁹

Si definisce espressa l'accettazione che risulti da una dichiarazione scritta del chiamato in cui vi sia la manifestazione della volontà di accettare l'eredità, assumendo il titolo di erede.

Detta accettazione, i cui effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione, costituisce quindi un negozio giuridico formale posto che, deve necessariamente farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L'accettazione è un negozio giuridico puro, a cui, cioè non possono essere apposti termini o condizioni. Ove l'accettazione sia condizionata o sottoposta a termini, questa è nulla e, pertanto, non produttiva di alcun effetto.

“L'accettazione espressa o tacita può essere impugnata solo per violenza o dolo”.⁵⁰

⁴⁹ Art 475 c.c.

⁵⁰ A. MATRICARDI, *Accettazione dell'eredità*, 21 Giugno 2018, <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2018/06/19/accettazione-dell-eredita>

È chiaro che per la prima le contestazioni riguardano l'atto in sé, mentre per la seconda oggetto di impugnazione sarà l'atto che il chiamato abbia compiuto solo in virtù del suo diritto di erede.

Non è possibile impugnare un'accettazione per errore, l'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o scoperto il dolo.

Legittimati sono i soggetti nel cui interesse è prevista l'azione e con la sentenza di annullamento l'accettazione perde efficacia ex tunc e viene ripristinata la situazione giuridica anteriormente esistente.

L'accettazione presunta, si ha quando il chiamato all'eredità attua degli atti a cui l'ordinamento riconnette automaticamente l'acquisto dell'eredità (ad esempio, la vendita, la cessione o la donazione dei diritti di successione comporta l'accettazione dell'eredità).⁵¹

In questi casi, la legge attribuisce il diritto di erede al soggetto chiamato come conseguenza dell'inattività del medesimo senza che vi sia una specifica manifestazione di volontà al riguardo.

⁵¹ E. DEL MONTE, *Accettazione dell'eredità*, 17 Gennaio 2024, <https://www.notaiodelmonte.it/accettazione-delleredita/>

“Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

*Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.*⁵²

È erede puro e semplice il chiamato che dopo aver compiuto l'inventario non dichiara di accettare l'eredità con beneficio di inventario nel termine di quaranta giorni.⁵³

⁵² Art. 485 c.c.

⁵³ Ministero della giustizia, *Accettazione dell'eredità*, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_1.page

3.4. La prescrizione del diritto di accettare

“Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno”.⁵⁴

Se scadono i dieci anni senza che vi sia stata accettazione di eredità, il chiamato si considera come se avesse rinunciato. Quindi la sua quota va a finire ai suoi figli (se è il figlio o il fratello del defunto) o va ad accrescere la quota degli altri eredi (nei restanti casi).

Abbiamo appena detto che l'eredità va accettata o rinunciata entro dieci anni anche se, in alcuni casi, la legge prevede termini più brevi.

“Il primo caso è quando il “chiamato” è nel possesso dei beni del defunto, come nell'ipotesi del convivente”.⁵⁵

⁵⁴ Art. 480 c.c.

⁵⁵ C. VANNI, *accettazione eredità oltre i termini di legge*, 14 febbraio 2024 <https://www.diritto.it/accettazione-eredita-oltre-termini-di-legge/>

Questi deve fare, entro 3 mesi dall'apertura della successione, l'inventario e, nei successivi 40 giorni, deve manifestare la propria scelta.

In assenza di tale dichiarazione, o in caso di inutile decorso dei termini, il chiamato si considera erede puro e semplice.

*“La seconda ipotesi in cui il termine di prescrizione dei dieci anni viene abbreviato è quando qualcuno, avendo interesse a definire al più presto l'identità degli eredi si rivolge al tribunale e chiede la fissazione di un termine più breve per accettare l'eredità”.*⁵⁶

Il Codice civile, infatti, stabilisce che chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria del luogo dove si è aperta la successione fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Lo scenario appena descritto si arricchisce con una Sentenza del Tribunale di Treviso che ribadisce il principio per cui *“il decorso del termine di prescrizione decennale, non impedisce al chiamato di procedere all'accettazione dell'eredità,*

⁵⁶ C. VANNI, accettazione eredità oltre i termini di legge, 14 febbraio 2024 <https://www.diritto.it/accettazione-eredita-oltre-termini-di-legge/>

in maniera espressa o tacita, a patto che nessun altro interessato eccepisca l'intervenuta prescrizione, che non può essere rilevata dal giudice ex officio".⁵⁷

"È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione".⁵⁸

Le disposizioni che sanciscono l'estinzione del diritto ed il tempo necessario perché ciò si verifichi risultano assolutamente inderogabili perché altrimenti l'esigenza di ordine pubblico che l'istituto soddisfa potrebbe essere disattesa se si inserissero eventuali clausole di rito nei negozi giuridici.

Gli accordi convenzionalmente delineati a riguardo si intendono pertanto affetti da nullità ex lege.

⁵⁷ Trib. Treviso, 6 maggio 2021, n. 837
<https://onelegale.wolterskluwer.it/document/tribunale-treviso-sez-iii-sent-06-05-2021-n-837/10SE0002382089>

⁵⁸ Art. 2936 c.c.

4.1 La forma della rinuncia

La rinuncia all'eredità è l'atto con cui il chiamato dichiara di non accettare l'eredità e dunque di non subentrare nella posizione giuridica del de cuius.

“La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.

La rinuncia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunciante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.”⁵⁹

La rinuncia è un negozio giuridico formale, deve cioè essere compiuto con la forma prevista dalla legge a pena di nullità.

Se non vengono rispettate le formalità previste dalla disposizione in commento la rinuncia è invalida: il rinunciante è da considerarsi ancora un chiamato all'eredità.

È altresì nulla, in quanto in contrasto con il divieto di patti successori, la rinuncia fatta prima dell'apertura della successione.

⁵⁹ Art. 519 c.c.

*“È nulla la rinuncia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte,”*⁶⁰ sia sospensiva che risolutiva, sia iniziale che finale.

“Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

*Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile”.*⁶¹

La rinuncia ha effetto retroattivo: chi rinuncia è come se non fosse mai stato chiamato.

Ma la rinuncia all'eredità non comprende donazioni e legati fatti dal de cuius al chiamato, che conservano la loro efficacia e possono essere trattenuti dal rinunziante, nei limiti della porzione disponibile.⁶²

La rinuncia priva il chiamato del diritto di succedere e quindi può nuocere ai suoi creditori.

“Se taluno rinuncia, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfersi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

⁶⁰ Art. 520 c.c.

⁶¹ Art. 521 c.c.

⁶² A. CHECCHINI e G. AMADIO, *Lezioni di diritto privato*, Torino, 2017, p. 339

*Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia”.*⁶³

Primo presupposto è che vi sia stata una rinuncia vera e propria all'eredità: la norma non si applica laddove il chiamato abbia perso il diritto di accettare per fatti diversi dalla rinuncia.

Secondo presupposto è che la rinuncia abbia causato un danno ai creditori del rinunziante.

Non è, invece, richiesta la frode, ossia la consapevolezza di arrecare tale danno.

Con la dichiarazione di rinuncia, il chiamato all'eredità fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.

“La rinuncia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo.

*L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo”.*⁶⁴

⁶³ Art. 524 c.c.

⁶⁴ Art. 526 c.c.

Il rinunciante che voglia impugnare il proprio atto, perché effetto di violenza, estorto con minaccia di un male ingiusto o carpito con dolo, può farlo, come del resto i suoi eredi e creditori, entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

*“La rinuncia non può essere effettuata dietro corrispettivo o a favore di solo alcuni degli altri soggetti chiamati all’eredità, in questi casi comporta l’effetto contrario, ossia l’accettazione dell’eredità”.*⁶⁵

Il diritto di rinunciare all’eredità, come quello di accettarla, può essere esercitato entro dieci anni dal giorno della morte del defunto.

In caso di accertamento giudiziale dello stato di figlio, tuttavia, il termine inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

*“La rinuncia è revocabile se l’eredità non è nel frattempo già stata acquistata da altri e fino a che il diritto di accettarla non è prescritto”*⁶⁶

Decade dal diritto di rinunciare, e si considera erede puro e semplice, il chiamato all’eredità che ha sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa.

⁶⁵ Ministero della giustizia, *Rinuncia all’eredità* dell’eredità, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_10.page

⁶⁶ Ministero della giustizia, *Rinuncia all’eredità* dell’eredità, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_10.page

4.2 Gli effetti della rinuncia: devoluzione della chiamata nella vocazione legittima o testamentaria

Con la rinuncia la chiamata non va a buon fine e perciò è necessario indirizzarla ad altri soggetti.

*“Si parla, in proposito di devoluzione della chiamata nella vocazione legittima o testamentaria”.*⁶⁷

“Nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione.

*Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.”*⁶⁸

Se il primo istituito è figlio o fratello del de cuius, la sua quota viene devoluta ai suoi discendenti per rappresentazione.

Se il primo istituito è chiamato in concorso con altri parenti di pari grado, la quota va a beneficio degli altri, perciò, si accresce a costoro.

Se il rinunziante è chiamato da solo, la sua quota va ai chiamati in ordine successivo.

⁶⁷ A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 340

⁶⁸ Art. 522 c.c.

*“Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’articolo, ovvero si devolve agli eredi legittimi.”*⁶⁹

Qui la quota del primo istituito si devolve: per rappresentanza, per rappresentazione, per accrescimento o per vocazione legittima a vantaggio di coloro che sono chiamati in grado successivo.⁷⁰

Esaminiamo adesso, distintamente, gli istituti in questione.

“Il testatore può sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità.

*Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà”.*⁷¹

Si guarda innanzitutto la volontà del de cuius, il quale potrebbe aver previsto in un testamento, la nomina di un secondo istituito qualora il primo non possa o non voglia accettare.

Questa forma di sostituzione, è detta ordinaria, ed è permessa perché non modifica il diritto del successore ma concerne soltanto la chiamata.

⁶⁹ Art. 523 c.c

⁷⁰ A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 340

⁷¹ Art. 688 c.c.

*“Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più.
La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti.
Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le
quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella
sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è
chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti
uguali tra tutti i sostituiti”*.⁷²

Si parla in tal proposito di sostituzione plurima, reciproca oppure mista.

“I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale”.⁷³

È vietata la sostituzione fedecommissaria, con la quale anticamente si imponeva all'erede di conservare i beni per trasmetterli ad altri al momento della morte.

Con una disposizione introdotta dalla Riforma del 1975 è stato previsto, invece, il fedecommesso familiare, di natura assistenziale.

⁷² Art. 689 c.c.

⁷³ Art. 670 c.c.

“Il de cuius, nell’istituire erede il proprio figlio, discendente o coniuge, interdetto o interdicendo per vizio di mente, può obbligarlo a conservare i beni per restituirli alla sua morte all’ente o alla persona fisica che si sia presa cura di lui sotto vigilanza del tutore.”⁷⁴

La sostituzione è priva di effetto se l’interdizione viene revocata, o non viene chiesta entro due anni dalla maggiore età del minore, infermo di mente, o non viene concessa dal giudice, o le persone e gli enti hanno violato gli obblighi di assistenza.⁷⁵

“La rappresentazione fa subentrare i discendenti [legittimi e naturali] nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

*Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale”.*⁷⁶

La rappresentazione è una devoluzione della chiamata rivolta a figli e discendenti del primo istituito che non può o non vuole succedere.

⁷⁴ Legge n. 151, 19 Maggio 1975

⁷⁵ A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 341

⁷⁶ Art. 467 c.c

L'istituto opera solo se il primo chiamato è figlio o fratello del de cuius.

“La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti o il loro numero in ciascuna stirpe.

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.

Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

*Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo”.*⁷⁷

La rappresentazione opera all'infinito, cioè fino a quando non vi sia un discendente che succeda al proprio ascendente. In ciò si differenzia dalla successione legittima, che non ha luogo oltre il sesto grado.

*“Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse”.*⁷⁸

⁷⁷ Art. 469 c.c

⁷⁸ Art. 522 c.c.

Il vero accrescimento opera, tuttavia, nella vocazione testamentaria, supponendo che la volontà del testatore sia quella di attribuire l'eredità o il legato solo entro una cerchia ristretta di persone, sono quindi richiesti una serie di requisiti negativi e positivi.⁷⁹

In primis che non vi sia una diversa volontà del testatore.

Successivamente che non vi siano i presupposti della rappresentazione, che prevale sull'accrescimento.

Ed infine deve esserci una chiamata congiunta o solidale che dimostra la volontà di fare l'attribuzione solo ai soggetti nominati.

Gli effetti dell'accrescimento sono quelli di dare luogo retroattivamente all'acquisto del diritto da parte del beneficiario.

Il beneficiario dell'accrescimento non ha necessità di porre in essere alcun ulteriore atto di accettazione dell'eredità: al verificarsi dei presupposti sarà erede della quota espansa.

⁷⁹ A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 344

4.3 La nozione di Eredità giacente

La successione si apre con la dipartita del de cuius.

Può capitare che tra l'apertura della successione e l'accettazione del chiamato passi un significativo lasso di tempo.

Basti pensare che il termine entro cui il chiamato può adire l'eredità è di dieci anni.

L'accettazione ha efficacia retroattiva, questo concerne che nel periodo che intercorre tra l'apertura della successione e l'accettazione, l'asse ereditario rimane senza titolare.

*“Per questa ragione, la legge prevede, su istanza degli interessati o d'ufficio, la nomina di un curatore dell'eredità che giace senza titolare (Eredità giacente), al fine di compiere gli atti conservativi necessari a tutelare il patrimonio da eventuali pregiudizi e soddisfare i creditori”.*⁸⁰

“Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.

⁸⁰ M. Ferrari, *Eredità giacente*, 26 ottobre 2020
<https://www.altalex.com/guide/eredita-giacente>

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.”⁸¹

Il curatore è tenuto a fare l’inventario, ad amministrare e a rappresentare, anche in giudizio, l’eredità e dovrà rendere conto della propria amministrazione.

Con l’autorizzazione del tribunale il curatore può pagare i debiti o legati, ma se taluno dei creditori o legatari fa opposizione egli dovrà procedere alla liquidazione concorsuale, applicando le stesse regole dettate per il beneficio d’inventario.⁸²

*“La legge dispone che il ricorso per la nomina del Curatore dell’eredità giacente possa essere presentato da chiunque vi abbia interesse o d’ufficio”.*⁸³

La nomina del Curatore può essere richiesta da: i chiamati all’eredità che non si trovino nel possesso dei beni, i designati ulteriori, ossia i chiamati di grado successivo, i legatari, i creditori del defunto, chi ha proposto (o intende proporre) azioni contro l’eredità.

⁸¹ Art. 528 c.c.

⁸² A. CHECCHINI e G. AMADIO, *Lezioni di diritto privato*, Torino, 2017, p. 338

⁸³ A. SALATA, *Eredità giacente*, Agosto 2021 <https://www.studiosalata.eu/eredita-giacente/>

“Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione”.⁸⁴

Il Tribunale emette il decreto di nomina che deve essere notificato, a cura del Cancelliere, al Curatore nel termine stabilito dal decreto.

Il decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ed iscritto nel registro delle successioni.

Contro tale decreto è ammesso reclamo.

Il Curatore riceve la notifica della nomina ad opera del Cancelliere.

Prima d’iniziare l’esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al Giudice di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità.

Con il giuramento si perfeziona la nomina.

“Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore”.⁸⁵

Il patrimonio dell’eredità giacente è un patrimonio separato, destinato alla liquidazione, pertanto, non sarebbe giustificabile

⁸⁴ A. SALATA, *Eredità giacente*, Agosto 2021 <https://www.studiosalata.eu/eredita-giacente/>

⁸⁵ Art. 2830 c.c.

che alcuni creditori, mediante l'iscrizione di ipoteca, costituiscano a proprio vantaggio una causa legittima di prelazione.

Per il curatore non opera la limitazione della responsabilità per dolo o colpa grave prevista per l'erede che accetta con beneficio d'inventario.

*“Infatti, il curatore dell'eredità giacente, a differenza dell'erede beneficiato, risponde anche per colpa lieve, poiché egli amministra i beni ereditari nell'interesse altrui”.*⁸⁶

Il curatore deve gestire e amministrare il compendio ereditario, se invece si appropria dei beni dell'eredità, la giurisprudenza ritiene che tale condotta criminosa integri il reato di peculato e non di appropriazione indebita.

Infatti, il peculato è un reato proprio, in cui il soggetto attivo del reato (nel nostro caso, il curatore) ricopre la qualifica di pubblico ufficiale.

Secondo la giurisprudenza, *“il curatore della eredità giacente va annoverato fra gli ausiliari del giudice costui è tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp, att. c.p.c., a custodire e ad amministrare fedelmente i beni dell'eredità,*

⁸⁶ M. FERRARI, *Eredità giacente*, 26 ottobre 2020
<https://www.altalex.com/guide/eredita-giacente>

sotto la direzione e la sorveglianza del giudice, da esplicitarsi mediante appositi provvedimenti; esercita poteri di gestione finalizzati alla salvaguardia del patrimonio ereditario in attesa della sua definitiva destinazione; è obbligato al rendiconto della propria amministrazione, cui consegue l'approvazione e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito. Tali compiti sono espressione tipica della funzione pubblica esercitata in ausilio all'attività del giudice e, conseguentemente, non può negarsi la qualità di pubblico ufficiale del curatore dell'eredità giacente e la inquadribilità della condotta di appropriazione di un bene ereditario da parte di tale soggetto qualificato nel reato proprio”⁸⁷

Una volta eseguito l'inventario con le modalità di cui sopra, il curatore deve mettersi alla ricerca dei chiamati all'eredità del de cuius.

Infatti, la giacenza dell'eredità è temporanea, giacché essa “giace” in attesa dell'accettazione da parte dei vocati all'eredità.

Il curatore, nella ricerca, può partire dall'anagrafe del luogo di nascita del defunto, per poi passare al luogo di ultima residenza.

⁸⁷ Cass. Pen., sez. IV, n.34335, 23 settembre 2010

È necessario analizzare il registro delle successioni per reperire, eventualmente, la pubblicazione del testamento.

Il curatore deve dare atto delle suddette attività nella rendicontazione da depositare in Tribunale.⁸⁸

Il curatore deve occuparsi anche della vendita dei beni ereditari.

“La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti.

*La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente”.*⁸⁹

La vendita dei beni mobili ereditari è un atto obbligato per il curatore, in quanto diretto ad evitare l'occultamento o il furto degli stessi nonché a realizzare un introito per il pagamento dei debiti ereditari.

Il curatore deve depositare le somme ricavate dalla vendita dei beni (mobili o immobili) su un conto ad hoc intestato alla procedura, presso un istituto di credito.

⁸⁸ M. FERRARI, *Eredità giacente*, 26 ottobre 2020
<https://www.altalex.com/guide/eredita-giacente>

⁸⁹ Art. 783 c.p.c

“In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

*Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”.*⁹⁰

*“Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata”*⁹¹.

Come si diceva in precedenza, quando l'ultimo chiamato accetta l'eredità non vi è più un'utilità all'esistenza del curatore.⁹²

La sua carica, pertanto, cessa in quanto a questi si sostituisce il nuovo titolare dei beni ereditari.

Tale momento coincide con la cessazione della giacenza.

Ma questa è solo una delle cause di cessazione delle funzioni del curatore (e dunque della giacenza).

Ce ne sono altre due ed in particolare: l'esaurimento dell'attivo, cioè quando mancano beni ereditari e la rinuncia dei chiamati all'eredità.

La curatela cessa senza che vi sia la necessità di un atto giudiziario che ne dichiari la cessazione.

⁹⁰ Art. 586 c.c.

⁹¹ Art. 532 c.c.

⁹² B. BELLATO, *L'eredità giacente*, novembre 2022

Il curatore ignaro dell'accettazione dell'eredità, infatti, potrebbe continuare a svolgere il suo ufficio.

In tal caso sono previste delle tutele per i terzi per cui gli atti compiuti dal curatore dopo l'accettazione dell'eredità.

Tali atti sono validi e vincolano gli eredi.

Non si ha invece cessazione della giacenza nei casi in cui il curatore abbandona il suo ufficio.⁹³

Ciò può accadere nelle seguenti ipotesi: quando muore, se gli viene revocato l'incarico o rinuncia all'incarico e quando diviene incapace di adempiere alle sue funzioni.

In tali casi il tribunale provvederà alla sua sostituzione.

⁹³ B. BELLATO, *L'eredità giacente*, novembre 2022

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 325

Legge n. 578, 29 dicembre 1993, ex art.1

Art. 58 c.c.

G. ZAGREBELSKY, G. OBERTO, G. STALLA, G. TRUCCO, Diritto, Milano, 2015, p.86

ENCICLOPEDIA ONLINE TRECCANI, “successioni a causa di morte”

<https://www.treccani.it/enciclopedia/successione-a-causa-di-morte/>

A. MATRICARDI, Eredità e successioni ereditarie, Altalex, 2019 p.
Art. 256 c.c.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Compilazione della dichiarazione di successione, provvedimento n. 305134 del 28/12/2017
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-servizi/i-nostri-servizi/area-dichiarazioni-fiscali/dichiarazione-di-successione>

M. TICOZZI, La successione tardiva, Padova 6 marzo 2024
<https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog/251/la-successione-tardiva-come-procedere-e-cosa-comporta>

Dlgs n. 346, art. 28 comma 7, del 31 ottobre 1990 in <http://www.normattiva.it>

ENCICLOPEDIA ONLINE TRECCANI, “La successione legittima”, 2019

<https://www.treccani.it/enciclopedia/successione-legittima>

G. ZAGREBELSKY, G. OBERTO, G. STALLA, G. TRUCCO, Diritto, Milano, 2015, p.91

A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino,2017, p. 355

Art. 580 c.c.

Art. 569 c.c.

Art. 583 c.c.

Cass. Civ., sez. II, sent. N. 22566, 26 luglio 2023 in

<http://www.cortedicassazione.it>

Art. 584 c.c.

“Fratelli unilaterali” sono coloro che hanno in comune col de cuius solo uno dei genitori

“Germani” sono i figli di stesso padre e madre

Art. 572 c.c.

A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino,2017, p. 357

A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino,2017, p. 357

A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino,2017, p. 358

G. ZAGREBELSKY, G. OBERTO, G. STALLA, G. TRUCCO, Diritto, Milano, 2015, p.91

Art. 587 c.c.

A. ATRANGIO, Il testamento, Bologna, 1° giugno 2021 <https://tutelaereditaria.it/testamento-tutto-quello-che-dovresti-sapere/>

Art. 458 c.c.

A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 360

Art. 602 c.c.

L'art. 591 c. 2 n. 3 c.c.

Art. 680 e 681 c.c.

Cass. Civ., sez. Unite, sent. 15 giugno 2015, n. 12307, in <http://www.cameracivileveneziana.it>

Art. 603 c.c.

Art. 604 c.c.

A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 363

A. Busani, G. Ridella, G.O. Mannella, L. Campanile, La successione necessaria, 2016 <https://www.notaio-busani.it/it-IT/successione-necessaria.aspx>

Art. 536 c.c.

Art. 537 c.c.

Ministero della giustizia, Accettazione dell'eredità, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_1.page#

A. MATRICARDI, Accettazione dell'eredità, 21 giugno 2018 <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2018/06/19/accettazione-dell-eredita>

Art. 470 c.c.

Art. 476 c.c.

Art. 477 c.c.

Art. 478 c.c.

Art 475 c.c.

A. MATRICARDI, Accettazione dell'eredità, 21 Giugno 2018,
<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2018/06/19/accettazione-dell-eredita>

E. DEL MONTE, Accettazione dell'eredità, 17 Gennaio 2024,
<https://www.notaiodelmonte.it/accettazione-delleredita/>

Art. 485 c.c.

Ministero della giustizia, Accettazione dell'eredità,
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_1.page

Art. 480 c.c.

B. VANNI, accettazione eredità oltre i termini di legge, 14 febbraio 2024
<https://www.diritto.it/accettazione-eredita-oltre-termini-di-legge/>

Trib. Treviso, 6 maggio 2021, n. 837
<https://onelegale.wolterskluwer.it/document/tribunale-treviso-sez-iii-sent-06-05-2021-n-837/10SE0002382089>

Art. 2936 c.c.

Art. 519 c.c.

Art. 520 c.c.

Art. 521 c.c.

A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 339

Art. 524 c.c.

Art. 526 c.c.

Ministero della giustizia, Rinuncia all'eredità dell'eredità,
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_10.page

Ministero della giustizia, Rinuncia all'eredità dell'eredità,
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_10.page

A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino,2017, p.
340

Art. 522 c.c.

Art. 523 c.c.

A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino,2017, p.
340

Art. 688 c.c.

Art. 689 c.c.

Art. 670 c.c.

Legge n. 151, 19 Maggio 1975

A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino,2017, p.
341

Art. 467 c.c.

Art. 469 c.c.

Art. 522 c.c.

A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino,2017, p.
344

M. Ferrari, Eredità giacente, 26 ottobre 2020

<https://www.altalex.com/guide/eredita-giacente>

Art. 528 c.c.

A. CHECCHINI e G. AMADIO, Lezioni di diritto privato, Torino, 2017, p. 338

A. SALATA, Eredità giacente, Agosto 2021

<https://www.studiosalata.eu/eredita-giacente/>

Art. 2830 c.c.

M. FERRARI, Eredità giacente, 26 ottobre 2020

<https://www.altalex.com/guide/eredita-giacente>

Cass. Pen., sez. IV, n.34335, 23 settembre 2010

M. FERRARI, Eredità giacente, 26 ottobre 2020

<https://www.altalex.com/guide/eredita-giacente>

Art. 783 c.p.c

Art. 586 c.c.

Art. 532 c.c.

B. BELLATO, L'eredità giacente, novembre 2022